



SUAP – Ufficio COMMERCIO

EMENDAMENTI - C.C. 29 maggio 2025 _ EMENDAMENTO ALLA DELIBERA DI APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE A MEZZO DI AUTOVETTURA.

PT. N.12 DELL'ODG DEL CC DEL 29.05.2025

Consiglieri Battocchio, Papetti, Sinatori – prot. n. 22845 del 27/05/2025;

PARERI DI REGOLARITA' TECNICA

Testo emendamento

Considerata l'esiguità della sanzione prevista dal regolamento in discussione nel caso il conducente titolare venga sostituito con un altro conducente in maniera irregolare o senza i necessari requisiti, anche diversi da quello espressamente previsto dall'art. 7, comma 1, lettera f);

Si propone di elevare la classe di gravità relativa alla suddetta eventualità dalla classe 2, la minima dopo il semplice richiamo, che prevede la sospensione dell'autorizzazione da 2 e 7 giorni, alla classe massima 4, che prevede la sospensione dell'autorizzazione da 30 e 90 giorni.

Si chiede quindi di modificare il comma 4 dell'articolo 27 del Regolamento per il servizio di noleggio da rimessa con conducente a mezzo di autovettura come segue:

4. Gravità di appartenenza dell'infrazione (classi di gravità):

– CLASSE 2: da 1 a 7 giorni di sospensione dell'autorizzazione nei seguenti casi:

~~attivazione irregolare della sostituzione alla guida e/o della collaborazione familiare di cui all'art. 15;~~ (si riporta il testo presente nella versione originaria)

~~guida con conducenti irregolari;~~ (si riporta il testo presente nella versione originaria)

a) esposizione irregolare della targa di cui all'art. 19, punto 9;

b) per non aver messo in efficienza o sostituito l'autoveicolo al quale siano stati riscontrati danni riparabili;

c) inottemperanza agli ordini ad alle istruzioni impartite dagli organi di vigilanza di cui all'art. 20, lettera d);

d) mancata predisposizione di servizio sostitutivo di cui all'art. 21, lettera e);

e) trasporto di persone, animali o cose non attinenti il servizio di cui all'art. art. 22, lettera b);

f) inosservanza del divieto di fumare di cui all'art. 22, lettera d);

g) inosservanza del divieto di consumazione di cibi e bevande di cui all'art. 22, lettera e).

– CLASSE 3: da 7 a 30 giorni di sospensione dell'autorizzazione nei seguenti casi:

~~guida con conducenti irregolari sprovvisti del requisito di cui all'art. 7, comma 1, lettera f)~~ (si riporta il testo presente nella versione originaria)

a) manomissione del contachilometri di cui all'art. 19, comma 8, lettera c);

b) inottemperanza a quanto disposto all'art. 19, comma 1;



-
- c) inottemperanza a quanto disposto all'art. 20, lettera e);
 - d) interruzione di servizio di cui all'art. 22, lettera a);
 - e) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata di cui all'art. 22, lettera c).
- CLASSE 4: da 30 a 90 giorni di sospensione nei seguenti casi:
- a) inottemperanza del divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa o della sede del vettore di cui all'art. 17, comma 2;
 - b) inottemperanza al divieto di ubicare la sede operativa del vettore al di fuori dal Comune di San Donato Milanese.
 - c) attivazione irregolare della sostituzione alla guida e/o della collaborazione familiare di cui all'art. 15;**
 - d) guida con conducenti privi dei requisiti prescritti per l'esercizio**

PARERE

Preso atto che il contenuto dell'emendamento prevede una diversa attribuzione delle sanzioni accessorie per alcune casistiche di violazioni previste dal Regolamento posto in approvazione, e richiamate: le competenze comunali previste all'art.5 L. n.21/1992; le funzioni comunali previste dall'art.6 L.r. n.6/2012; e gli indirizzi regionali per l'adozione dei regolamenti comunali in materia approvati con D.G.R. n.XI/621 del 8.10.2018 che, richiamato anche il CdS (D.Lgs. n.285/1992), nello schema tipo allegato consentono la possibilità in capo al Comune di inserire ulteriori disposizioni di carattere implementativo e graduatorio, si esprime parere tecnico favorevole.

Si ritiene utile segnalare che l'emendamento prevede, oltre che l'inserimento nella Classe di maggiore gravità di due casistiche di violazione, anche il raggruppamento in un'unica tipologia di due casistiche precedentemente separate; in particolare "guida con conducenti irregolari sprovvisti del requisito di cui all'art. 7, comma 1, lettera f)" e "guida con conducenti irregolari" viene unificato in "guida con conducenti privi dei requisiti prescritti per l'esercizio".

San Donato Milanese li, 27.05.2025

**Il Dirigente ad interim
SUAP e Ufficio Commercio**
Ing. Domenico Martini

(Sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L. gs n.82/2005 e s.m.i.)